



## **CITTA' DI RENDE**

*PROVINCIA DI COSENZA*

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

#### **PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE**

##### **Art. 1 - Natura e finalità**

1. Allo scopo di offrire alla comunità spazi di socialità, formazione e animazione socio-culturale, il Comune ha realizzato e mette a disposizione i Centri di Aggregazione Sociale.
2. I Centri si qualificano come luoghi laici, aperti e inclusivi, strutture capaci di aggregare, cantieri di elaborazione e sperimentazione della cittadinanza attiva e della promozione sociale, a carattere interculturale e intergenerazionale.
3. Integrano, sotto il profilo funzionale, le iniziative sociali ed educative promosse dal Comune, anche con la collaborazione di Enti ed Associazioni.
4. Perseguendo finalità no-profit, in accordo con la normativa vigente e con quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 117/2017, tutte le attività che si svolgono nei Centri di Aggregazione Sociale non devono avere carattere lucrativo.

##### **Art. 2 - I Centri di Aggregazione Sociale**

1. I Centri di aggregazione sociale sono localizzati in strutture già presenti sul territorio comunale con destinazione d'uso specifica, alle quali possono aggiungersi ulteriori spazi individuati dalla Giunta comunale nel patrimonio dell'Ente o fornite a titolo gratuito da altri soggetti.
2. All'atto di approvazione del presente Regolamento, le strutture già destinate alla funzione di

Centro sociale sono:

- a) Centro sociale Dattoli, sito nel quartiere omonimo;
- b) Centro sociale Roberta Lanzino, sito nel quartiere di Saporito.

Ulteriori spazi da adibire a Centri di Aggregazione Sociale saranno individuati con delibera di Giunta nell'ottica di un'equa distribuzione nei quartieri della città e dovranno avere locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in essi previsti. L'individuazione di nuovi spazi è subordinata alla verifica della copertura, nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione e nella programmazione del DUP, degli oneri di adeguamento e di gestione corrente.

3. Il Comune svolge tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture reperite alle norme vigenti in materia, nei limiti delle risorse stanziare negli strumenti di programmazione finanziaria e secondo il cronoprogramma dei lavori approvato in sede di piano triennale degli investimenti.

4. Per il funzionamento dei Centri il Comune si avvale delle prestazioni di personale comunale e di altri operatori che prestano servizio nell'interesse del Comune. A seconda delle esigenze e dei programmi di attività da realizzare, il Comune assicura la presenza del suddetto personale presso i Centri.

### **Art. 3 - Obiettivi**

1. I Centri di Aggregazione Sociale perseguono il benessere della comunità attraverso iniziative di animazione e aggregazione, e si offrono come punti di riferimento sia per i servizi comunali che per Enti ed Associazioni.

2. Le attività che si svolgono nei Centri hanno l'obiettivo di favorire l'inclusione e la coesione sociale, il rispetto delle differenze, il protagonismo dei giovani, l'invecchiamento attivo, lo scambio fra culture e generazioni diverse, e di contrastare la povertà educativa e la solitudine involontaria, l'esclusione e la marginalità sociale.

3. I Centri si propongono inoltre di:

- sviluppare una coscienza civica che consenta al cittadino di acquisire piena consapevolezza e realizzazione del proprio ruolo come parte attiva della collettività;
- instaurare relazioni significative dal punto di vista emotivo, culturale ed educativo tra le persone e le generazioni: bambini, giovani, adulti, anziani, donne, migranti, persone con

disabilità;

- coinvolgere direttamente gli utenti dei Centri nella progettazione, gestione e valutazione degli interventi, anche attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione con gli Enti del Terzo Settore, mediante gli istituti dell'amministrazione condivisa di cui agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 e nelle forme della concessione in comodato di beni immobili pubblici di cui all'art. 71 del medesimo decreto;
- offrire momenti formativi e informativi per un'adeguata sensibilizzazione e conoscenza delle problematiche di interesse generale e degli strumenti utili ad affrontarle.

#### **Art. 4 - Destinatari**

1. I Centri di Aggregazione Sociale, in quanto luoghi di riferimento della vita comunitaria, si rivolgono a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. L'utenza partecipa alle attività ospitate presso i Centri di Aggregazione rispettando le regole dettate dal presente Regolamento.
3. La libertà d'azione di ciascun utente trova il suo limite nella libertà degli altri, per cui gli utenti impronteranno il loro rapporto al reciproco rispetto, alla reciproca comprensione e disponibilità.
4. Tutti indistintamente devono osservare le norme collettive e attenersi a quanto stabilito nel presente Regolamento, che ha lo scopo di definire i criteri generali per la gestione e le modalità del funzionamento del centro stesso.

#### **Art. 5 – Attività consentite**

1. Nel Centro di Aggregazione Sociale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
  - iniziative educative, culturali, ricreative, artistiche, ambientalistiche, umanitarie, scientifiche, purché il loro svolgimento sia compatibile con le dimensioni della struttura e con le norme in materia di sicurezza;
  - assemblee e manifestazioni a carattere sociale;
  - attività e servizi di prossimità e solidarietà sociale.
2. I locali di proprietà comunale non possono essere utilizzati:
  - per iniziative in contrasto con la legge e con lo statuto;

- per iniziative non in linea con gli obiettivi di cui all'art. 3.

#### **Art. 6 - Riserva d'uso da parte del Comune**

1. Il Comune può utilizzare le strutture in qualsiasi momento e per un numero illimitato di giorni con priorità su qualsiasi altro soggetto.
2. Per ragioni di pubblica utilità il Comune ha diritto di priorità anche rispetto a quei soggetti ai quali sia già stata rilasciata autorizzazione all'uso dei locali; tale riserva sarà comunicata agli interessati di cui al presente comma con un anticipo di 5 giorni.
3. In caso di esercizio del diritto di riserva d'uso dei locali da parte del Comune, il Settore competente si impegna a concordare con il soggetto autorizzato una data alternativa per il recupero dell'attività o dell'evento, garantendone lo svolgimento in tempi brevi e fatte salve le disponibilità del calendario.

#### **Art. 7 - Modalità di gestione e utilizzo dei locali**

1. La gestione dei locali e delle attrezzature presenti all'interno dei Centri di Aggregazione Sociale è di competenza del Comune di Rende.
2. L'utilizzo dei locali, fatte salve diverse disposizioni da parte dell'Ente, è subordinato all'obbligo da parte dell'utilizzatore di:
  - a) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti;
  - b) provvedere a mantenere in ordine i locali e le attrezzature ivi inserite, procedendo al riassetto degli stessi una volta terminate le attività;
  - c) esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone e alle cose, anche di terzi, che possano in ogni modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali;
  - d) non modificare la regolazione degli impianti rispetto alla situazione di consegna.
3. La clausola di esonero di cui al comma 2, lett. c) opera nei rapporti interni tra l'Amministrazione e l'utilizzatore. Resta ferma la responsabilità del Comune verso i terzi danneggiati ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore di cui all'art. 9, comma 3, del presente Regolamento.
4. La concessione in uso dei locali decade quando si verificano le seguenti condizioni:

- utilizzo difforme da quanto previsto dalla concessione;
- ripetute inosservanze per quanto contenuto nel presente articolo;
- danneggiamenti intenzionali o comunque derivati da negligenza da parte del concessionario.

#### **Art. 8 - Obblighi degli utenti**

1. Negli ambienti dei Centri i fruitori devono:
  - osservare un comportamento corretto;
  - non apportare danni alle strutture mobili ed immobili, alle suppellettili dei Centri, né al materiale comunque presente negli ambienti;
  - far attenzione al mantenimento della pulizia degli ambienti e dei servizi;
  - non usare linguaggi o atteggiamenti violenti;
  - rispettare la raccolta differenziata di eventuali rifiuti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, le responsabilità graveranno in capo al soggetto che utilizza la struttura.

#### **Art. 9 - Responsabilità del Comune**

1. L'Amministrazione Comunale assicura la migliore condizione di utenza dei Centri, non assumendo tuttavia alcuna responsabilità in conseguenza della frequenza o della partecipazione alle attività da essi e per essi promosse.
2. L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni a persone o cose che si verificano durante l'utilizzo degli immobili concessi, qualora tali danni siano riconducibili a comportamenti, omissioni o negligenze dell'utilizzatore, dei suoi incaricati, dei partecipanti o di terzi comunque presenti.
3. Resta espressamente fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di esperire azione di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per eventuali danni causati agli immobili, agli impianti, alle attrezzature o a terzi durante l'uso degli spazi concessi.

#### **Art. 10 - Procedimento e condizioni**

1. L'utilizzo dei Centri di Aggregazione Sociale può essere richiesto per:
  - attività occasionali;

- attività periodiche per un periodo non superiore a 6 mesi, rinnovabili anche più volte, sulla valutazione dei risultati raggiunti;
  - attività continuative per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabili anche più volte, sulla valutazione dei risultati raggiunti.
2. Gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni Scolastiche ed i soggetti privati, anche costituiti in gruppi informali, che intendono organizzare attività all'interno dei Centri di aggregazione sociale di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono presentare al Protocollo dell'Ente apposita richiesta scritta almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando:
- l'esatto e dettagliato oggetto dell'attività;
  - i giorni e le ore in cui si svolgeranno le attività;
  - la persona che si assume la responsabilità della concessione d'uso, anche in relazione ad eventuali danni che possano essere causati a beni di proprietà del Comune, che sottoscrive l'accettazione della responsabilità.

Le richieste di utilizzo, redatte secondo la modulistica all'uopo predisposta, dovranno essere indirizzate al Settore competente.

3. La richiesta di utilizzazione dovrà recare la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente la concessione, di aver preso conoscenza del Regolamento per il funzionamento dei Centri di aggregazione sociale, nonché l'impegno del richiedente a salvaguardare il patrimonio comunale, così come elencato nell'apposito verbale di consegna, ed a rispondere direttamente di ogni danno arrecato sia all'immobile, sia alle attrezzature ed agli arredi.

4. Il numero di protocollo costituisce criterio di priorità nel caso di richieste per date concomitanti. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario richiedente.

5. L'Ufficio competente, verificata la disponibilità della struttura per il periodo previsto, controlla la documentazione presentata e dispone le eventuali integrazioni. La concessione viene rilasciata nel rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento e rotazione.

6. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore competente o il dipendente da questi delegato. Il termine di conclusione del procedimento è di norma fissato in 15 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza completa, fatte salve le sospensioni di legge.

7. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'impatto sociale, gli Enti che svolgono attività continuative per almeno 3 mesi, o una attività periodica per almeno 6 mesi, sono tenute a presentare una relazione al Settore competente.

8. I dati personali forniti nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo sono trattati dal Comune di Rende, quale Titolare del trattamento, sulla base giuridica di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento e degli adempimenti conseguenti. L'informativa di dettaglio è pubblicata sul sito istituzionale.

#### **Art. 11 - Criteri d'uso**

1. Il richiedente risponde personalmente del comportamento dei partecipanti alle riunioni in materia di ordine pubblico.
2. Tutti i danni causati direttamente o indirettamente alle sale, ai mobili ed attrezzature in esse contenuti, durante o in relazione alla concessione d'uso rilasciata, dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale previa valutazione degli stessi da parte degli Uffici comunali, dal soggetto firmatario della domanda d'uso ed in subordine, in solido dall'Ente, associazione o gruppo che rappresenta.
3. Il Dirigente del Settore competente si riserva in ogni caso la facoltà di revocare la concessione d'uso, ove risulti che le attività in esse svolte non rispondano a quelle statutarie degli organismi richiedenti, o a quelle dichiarate nella richiesta di utilizzo, o siano contrarie all'ordine pubblico, o non rispettino comunque il luogo ove si svolgono.
4. Per le manifestazioni con presenza prevista superiore a 100 partecipanti, ovvero per le attività rientranti nella nozione di pubblico spettacolo o pubblico intrattenimento, il Dirigente del Settore competente può richiedere al concessionario, prima del rilascio della concessione, la prestazione di una cauzione in numerario o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, parametrata al valore dei beni concessi e alla tipologia dell'evento. La cauzione è restituita al termine dell'attività, previa verifica dell'integrità dei beni e dell'assenza di danni.

#### **Art. 12 - Oneri a carico dell'utilizzatore**

1. Chiunque usufruisca delle strutture si impegna a:

- collaborare, con il personale comunale addetto ai centri sociali, alla vigilanza durante gli orari di apertura, sui fabbricati, sugli arredi, suppellettili e apparecchiature in essi contenute;
- lasciare le strutture nello stato di fatto presente all'atto della consegna e in buono stato di pulizia;
- garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, capienza massima dei locali, tutela dell'incolumità dei partecipanti e corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature presenti;
- ottenere tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, stipule di polizze assicurative e provvedere alle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale, regionale o comunale, ivi comprese, ove pertinenti, quelle di cui agli artt. 68-80 TULPS (R.D. 773/1931), al D.M. 19 agosto 1996 sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, al D.P.R. 151/2011 sulla prevenzione incendi e all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- per le manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento, stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi derivanti dall'attività organizzata, con massimale unico minimo non inferiore a euro 1.500.000,00, di cui consegnare copia al Settore competente prima dell'inizio dell'attività.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di rivalersi nei confronti del richiedente per danni a cose e/o a persone provocati nel corso delle iniziative/attività da parte degli utilizzatori.

3. Le violazioni gravi delle prescrizioni regolamentari possono costituire motivo di rigetto di ulteriori richieste di utilizzo.

### **Art 13 - Utilizzo delle sale eventi e disciplina tariffaria**

1. Le sale eventi presenti all'interno dei Centri di Aggregazione Sociale possono essere concesse in uso temporaneo per finalità istituzionali, politiche, sindacali, culturali, scientifiche, formative e di intrattenimento rivolte alla cittadinanza, da svolgersi mediante incontri, conferenze, convegni, seminari, presentazioni, mostre o eventi analoghi compatibili con le finalità di cui all'art. 3.

2. La concessione delle sale eventi è rilasciata dal Settore competente, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
3. L'utilizzo della sala eventi è subordinato al pagamento di una tariffa, articolata come segue:
  - a) tariffa ordinaria: euro 100,00 per ciascun utilizzo giornaliero, comprensiva delle utenze ordinarie;
  - b) tariffa ridotta del 50% per gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico nazionale (RUNTS) — tra cui ODV, APS, fondazioni, imprese sociali e cooperative sociali — qualora svolgano attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché per gli enti senza scopo di lucro iscritti all'Albo comunale;
  - c) gratuità per le iniziative svolte in regime di co-progettazione o co-programmazione con il Comune ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017.
4. La tariffa di cui al comma 3 è dovuta a titolo di rimborso forfettario delle utenze e dei costi di gestione e non costituisce corrispettivo di servizio commerciale; la relativa entrata, di natura extratributaria, è accertata dal Settore e introitata sul pertinente capitolo del bilancio di previsione (Titolo III), con destinazione prioritaria alla manutenzione ordinaria dei Centri.
5. Per i soggetti che svolgano anche marginalmente attività economica, la concessione a titolo gratuito o agevolato è soggetta alla disciplina degli aiuti de minimis di cui al Reg. UE 2023/2831 e comporta l'acquisizione delle dichiarazioni di legge.
6. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere modificate con apposito provvedimento di Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione o con autonoma deliberazione.

#### **Art 14 - Allestimenti particolari**

1. Qualora le strutture vengano concesse per usi che richiedono l'installazione di particolari arredi o attrezzature, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, alla loro fornitura, posa in opera e smontaggio.
2. Gli allestimenti dovranno rispettare le norme di sicurezza che dovranno essere asseverate da un tecnico ed approvate dal Dirigente responsabile del procedimento.
3. Per attività che comportano lo spostamento degli arredi contenuti nelle sale, l'utilizzatore

deve provvedere in proprio a tale operazione ed al successivo ripristino dello stato iniziale.

4. Il concessionario deve eseguire tutte le operazioni di cui sopra nel minore tempo possibile, immediatamente prima e dopo lo svolgimento della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità della struttura per altre attività ed iniziative.
5. Tutte le operazioni devono svolgersi sotto il controllo del personale comunale onde evitare danni alle strutture fisse e mobili dei Centri.

#### **Art. 15 – Trasparenza e protezione dei dati personali**

1. La concessione delle strutture di cui al presente Regolamento, qualora a titolo gratuito o agevolato, e il cui valore corrispondente al beneficio sia superiore alla soglia di euro 1.000,00 per beneficiario su base annua, è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente — Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale dell'Ente.

2. Il Settore trasmette tempestivamente al Responsabile per la Trasparenza i dati e le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. I dati personali raccolti nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono trattati dal Comune di Rende, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, sulla base giuridica di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento medesimo (esecuzione di compito di interesse pubblico). I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto della disciplina sulla conservazione dei documenti amministrativi.

4. L'informativa di dettaglio ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ed è messa a disposizione degli interessati al momento della presentazione dell'istanza.

#### **Art. 16 – Disposizioni finanziarie**

1. Gli oneri ricorrenti derivanti dall'attuazione del presente Regolamento gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'Ente, secondo la seguente ricognizione di massima:

- a) spese per utenze, pulizie e manutenzione ordinaria delle strutture: Missione 12 —

Programma 04;

b) spese di personale impiegato presso i Centri: Missione 12 — Programma 04, nei limiti del piano del fabbisogno di personale e dei vincoli di finanza pubblica;

c) premi assicurativi RCT/RCO: Missione 01 — Programma 11;

d) spese di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle strutture: Titolo II — Spese in conto capitale, programmate nel DUP e nel piano triennale degli investimenti.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'art. 13 sono accertate sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione (Titolo III — Entrate extratributarie) e tenute distinte ai fini della destinazione di cui al medesimo art. 13, comma 5.

3. Per gli atti gestionali attuativi del presente Regolamento è acquisito il preventivo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000.

4. L'individuazione di nuovi spazi da adibire a Centro di Aggregazione Sociale (art. 2, comma 1) è subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie a fronte degli oneri di adeguamento e di gestione corrente nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione e nel DUP.

#### **Art. 17 - Norme finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono ogni norma o disposizione in contrasto con esso.
2. Per quanto non espressamente contemplato o non indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.
3. I richiami normativi si intendono in senso dinamico e si dà atto che il Regolamento continuerà ad applicarsi in coerenza con tutta la normativa sopravvenuta.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, decorsi i termini di pubblicazione previsti dallo Statuto comunale.